



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 ottobre 2010, n. 239**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,94880 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (BA), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società MWP GIOIA S.r.l., con sede legale in Castellaneta (TA).

Il giorno 21 ottobre 2010 Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;  
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Med Wind Power S.r.l., con nota del 27.10.2008 acquisita agli atti del Servizio con Prot. 38/12090 del 30.10.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 7,94880 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (Ba);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,94880 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n.11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 14211 del 21 dicembre 2009 - comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 5039 del 2 aprile 2010 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 6 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto con nota prot. n. 020177 del 21.04.2010 con allegata nota prot. n. 000611 del 11.01.2010 rilasciava nullaosta in quanto non si intravedo motivi ostativi;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 5303 del 05.05.2010 riferiva che dall'analisi della documentazione resa disponibile si evince che allo stato attuale l'opera di che trattasi non ricade in territorio vincolato dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con nota prot. n. 699 del 11.02.2010 rilasciava nullaosta alla esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- Acquedotto Pugliese SpA - Unità Territoriale di Bari con nota del 6.05.2010 esprimeva nulla osta in considerazione che non sono previste interferenze con alcuna opera di AQP;
- SNAM Rete Gas con nota prot. n. C.BA/Ghi/20/cg del 22.01.2010 comunicava che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà SNAM Rete Gas;
- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 8977 del 13.05.2010 concedeva nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con prot. n. 7810 del 19.05.2010 comunicava che esaminata la documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico Carta archeologica del rischio - ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 163/06, trasmessa dalla Società con nota del 3/05/2010 e acquisita agli atti al prot. 7162 del 5.05.2010, effettuati i necessari accertamenti nei luoghi in cui ricadono le opere, considerato che l'area interessata dai lavori

non è sottoposta a provvedimenti di vincolo archeologico e che nella stessa si riscontra un basso grado di rischio archeologico, autorizza l'esecuzione dei lavori previsti;

- Ministero per i Beni e le Attività culturali/Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 0000506 del 17.02.2010 comunicava che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.l.vo 42/2004 s.m.i.;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento Strutture tecniche Provinciali BA/FG con nota prot. n. 41195 del 04.05.2010 comunicava che il proprio parere, ai sensi degli Artt. 83 e 93 del DPR n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 2974 del 16.04.2010 esprimeva ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1575), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto esprimeva nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del tu. 1775/33, art. 120;

- in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli con nota prot. n. 2269 del 30.04.2010 e nota prot. n. 1555 del 24.03.2010 comunicava il proprio nulla osta di competenza ai sensi e per gli effetti del disposto ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 in materia di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

- Comune di Gioia del Colle con nota prot. n. 4219 del 11.11.2009 e determinazione n. 387 del 13.10.2009 concedeva Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T./p della Regione Puglia approvato con Deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12..2000;

- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste-Sezione provinciale di Bari con nota prot. n. 609/2010 del 22.02.2010 comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23;

- Comune di Gioia del Colle con nota del 6.05.2010 esprimeva parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;

- Regione Puglia Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio lavori pubblici - Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso LL.PP. con nota prot. n. 42011 del 06.05.2010 comunicava che non esprime parere giacché tale progetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi;

- ANAS SpA con nota prot. n. CBA-0016981-P del 07.05.2010 comunicava che dall'analisi della documentazione prodotta l'impianto di produzione di energia elettrica interessa un'area in agro di Gioia del Colle situata oltre una fascia di rispetto stradale (di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada) della S.S. 100, pertanto ai sensi del DLgs. 285/92 non rilascerà alcuna concessione in merito;

- Provincia di Bari Servizio Protezione Civile, Caccia e Pesca con nota prot. n. 2548.12.8 del 17.11.2009 esprimeva nulla osta di competenza in merito alla costruzione e l'esercizio dell'impianto proposto;

- Provincia di Bari Servizio tributi e impianti termici con nota prot. n. 50615 del 30.03.2010 comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse, delle infrastrutture e dell'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale;

- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. 20484 del 14.04.2010 trasmetteva nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5897 del 21.04.2010 rilasciava nulla osta alla costruzione e esercizio di una stazione elettrica AT/MT 20/150 e linea elettrica in cavo aereo a 150 kV di raccordo con linea a 150 KV esistente della società TERNA SpA;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con prot. n. 5899 del 21.04.2010 rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e linee elettriche BT/MT, cabine di consegna MT e linea MT in cavo interrato di connessione alla Rete ENEL;
- ASL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità Pubblica Bari con prot. n. 136/51P del 3.05.2010 rilasciava nulla osta sanitario alla realizzazione del progetto proposto;
- ENAC con prot. 0030985 del 20.04.2010 rilasciava nulla osta alla realizzazione dell'opera in quanto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco con prot. n. 10724 del 9/04/2010 comunicava che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
- ENEL SpA con prot. 0601722 del 19.06.2010 comunicava che l'impianto di rete per la connessione, compresi i raccordi AT sono conformi alle prescrizioni e agli standard costruttivi del Gestore di Rete;
- TERNA SpA con prot. TE/P20100007620 del 7.06.2010 comunicava che la documentazione progettuale relativa ai raccordi alla linea a 150 kV della Rete di Trasmissione Nazionale "Palagianio-Gioia del Colle" della Cabina Primaria su cui sarà collegato l'impianto di generazione in progetto è rispondente ai requisiti tecnici di connessione del Codice di Rete;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica con prot. n. AOO\_145/2585 del 24.06.2010 rilevava che l'area interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale - cavidotto di vettoriamento e sottostazione elettrica, ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P e che pertanto l'intervento ha acquisito con prot. n. 13480 del 23/11/2009 l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n° 387 del 13/10/2009 da parte del Comune di Gioia del Colle. Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P -serie geomorfologia- l'area oggetto di intervento risulta interessata da un Ciglio di Scarpata - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 della N.T.A. del P.U.T.T./P. Ciò stante nella documentazione cartografica e fotografica prodotta e presentata, in atti "Relazione di compatibilità paesaggistica - Serie 10 Geomorfologia", si rileva la non presenza di suddetta componente del Sistema Geo-Morfo-idrogeologico, in particolare un Ciglio di Scarpata - A. T. D., così come confermato dalla "Carta dell'Idrogeomorfologia" redatta a Gennaio 2009 dall'AdBP e allegata alla Relazione, in cui si vede chiaramente che il ciglio di scarpata, segnalato dal P.U.T.T./P, non viene più rappresentato graficamente e quindi ne accerta l'insussistenza. Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, per quanto attiene al controllo previsto al punto 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., l'ufficio non rileva in merito all'autorizzazione paesaggistica n° 387 del 13/10/2009 rilasciata dall'Amm.ne Comunale di Gioia del Colle alcun vizio di legittimità, né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Bari con prot. n. 0037745 del 02/08/2010 esaminava la documentazione tecnica di progetto presentata dalla Ditta MWP GIOIA S.r.l., le successive modifiche ed integrazioni e visti i pareri dei vari Enti, si evidenziano le seguenti criticità:
  - l'area di intervento si estende su una superficie di 213.062 mq ricadente in zona E2 (aree agricole) del PRG del comune di Gioia del Colle con prevalenza di colture seminative. La scelta localizzativa, comportando sottrazione di aree coltivate, rappresenta dequalificazione del contesto territoriale;
  - la realizzazione della centrale fotovoltaica interessa area di valore "distinguibile" ricadendo in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

- Tuttavia il rapporto dell'intervento rispetto alle N.T.A. del PUTT/P è stato sviluppato dal Comune di Gioia del Colle che ha rilasciato autorizzazione paesaggistica e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;

- l'impossibilità a poter valutare gli effetti cumulativi non essendo stata resa disponibile una mappatura territoriale degli insediamenti fotovoltaici.

Inoltre, si rappresentava l'esigenza che:

- venga comunicato, con preavviso di almeno 10 gg. lavorativi, la data di inizio e il cronoprogramma dei lavori;

- venga trasmesso all'Ufficio il "verbale di compimento dei lavori" da cui si rileva la data di ultimazione degli stessi, al fine di eseguire verifiche post-attivazione della parte di elettrodotto realizzato a tensione 150.000 V.

Pur esprimendo una valutazione sostanzialmente negativa sulla scelta del corretto inserimento territoriale, atteso che la proposta progettuale non contravviene alle vigenti previsioni normative, si esprime per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. M\_D E24477/0008977/cod.id.-62/Ind CI 10.12.2./552/98/2010 del 13.05.2010, rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura con prot. AOO030 del 3/09/2010 n. 0080876 comunicava che dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non un'attività agricola. L'impianto come illustrato nella relazione tecnica sottoscritta dal Dr. Agr. Vito Nicola Mancino, sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e che, nell'intera area su cui insisterà l'impianto così come si evince dalla aerofotogrammetria in carico al SIAN, sono presenti alcune essenze di bosco ceduo sottoposte a tutela o protezione e per le quali, in caso di estirpazione delle stesse, va richiesta regolare autorizzazione al competente Ufficio del Servizio Foreste. Per le stesse colture non esistono vincoli derivanti dall'inserimento di progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate dal percepimento di aiuti pubblici (Premio Unico). Per quanto sopra e nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari (quali la salvaguardia di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività, valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale), riteneva di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere.

Rilevato che:

• In data 15 febbraio 2010 la società comunicava che con atto di conferimento di ramo di azienda, giusto atto a firma del Notaio Renato Frascolla, le attività, i diritti, le servitù, nonché gli oneri dell'impianto fotovoltaico in oggetto sono stati trasferiti dalla Società Med Wind Power S.r.l. alla Società MWP GIOIA S.r.l. - P.IVA 02793650736;

• il legale rappresentante della MWP GIOIA S.r.l. depositava in sede di Conferenza di Servizi del 6 maggio 2010 un'auto dichiarazione in cui certificava di avere la disponibilità dei terreni su cui verranno realizzati l'impianto e la Stazione Elettrica AT/MT;

in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"; pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella

conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 - 6/09/2010 n. 0012986 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,94880 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (Ba);
  - e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:
    - „ una linea elettrica interna al parco fotovoltaico;
    - „ una linea elettrica interrata MT a 20 KV di collegamento dalla cabina di consegna (interna all'impianto) allo stallo MT della futura Stazione Elettrica AT/MT;
    - „ una Stazione Elettrica AT/MT collegata in entra-esce sulla linea AT esistente "Gioia del Colle - Palagiano";
- in data 16 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società MWP GIOIA S.r.l. ed il Comune di Gioia del Colle (Ba) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11916 e della Convenzione al repertorio n. 11917;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 239 del 21 ottobre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,94880 MW e relative opere di connessione alla RTN, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (Ba).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla MWP GIOIA S.r.l. con sede legale in Castellaneta (Ta) alla via Pisanelli n. 1, Partita IVA 02793650736 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,94880 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (Ba);

e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:

„ una linea elettrica interna al parco fotovoltaico;

„ una linea elettrica interrata MT a 20 KV di collegamento dalla cabina di consegna (interna all'impianto) allo stallo MT della futura Stazione Elettrica AT/MT;

„ una Stazione Elettrica AT/MT collegata in entra-esce sulla linea AT esistente "Gioia del Colle - Palagiano";

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società MWP GIOIA S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle



strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gioia del Colle (Ba)

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---